

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5894 del 06/11/2017
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59.2013 relativa a VALPIZZA SRL per produzione alimenti surgelati in genere, sito in Comune di Valsamoggia , via Sbiffia, 97 loc. Castello di Serravalle.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6103 del 03/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **VALPIZZA SRL** per l'impianto destinato ad attività di produzione alimenti surgelati in genere, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Sbiffia, 97 loc. Castello di Serravalle.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **VALPIZZA SRL** (C.F. e P.I. 01552581207) per l'impianto destinato ad attività di produzione alimenti surgelati in genere, sito in Comune di Valsamoggia, via Sbiffia, 97 loc. Castello di Serravalle, che ricomprende i seguenti titoli ambientali.
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali, meteoriche di dilavamento e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
 - **Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società VALPIZZA SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La VALPIZZA SRL (C.F. e P.I. 01552581207) con sede legale in Comune di Valsamoggia, via Sbiffia, 97 loc. Castello di Serravalle, per l'impianto ivi situato, ha presentato, nella persona di Biagi Vanes, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia in data 12/04/2017 (Prot.n. 18661) domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia, con propria nota Prot. n. 22285 del 06/05/2017 (pratica. n. 802/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 08/05/2017 al PGBO/2017/9897 e confluito nella **Pratica SINADOC 15099/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Valsamoggia, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia, con nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 20/10/2017 al PGB0/2017/24442, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 03/10/2017, PGB0/2017/22942, ha trasmesso al Comune di Valsamoggia parere con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.
 - Allegato B - impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 03/10/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
 Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
 della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto VALPIZZA SRL

Comune di Valsamoggia (BO), via Sbiffia, n. 97 Loc. Castello di Serravalle

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, meteoriche di dilavamento e di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di produzione alimenti surgelati in genere.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 50609 del 22/05/2017, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 22/05/2017 al PGB0/2017/11273. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 4013/04-05 del 19/04/2013 rilasciata dal Comune di Castello di Serravalle (BO).

Pratica Sinadoc 15099/2017

Documento redatto in data 03/11/2017

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto VALPIZZA SRL
Comune di Valsamoggia (BO), via Sbiffia n. 97 Loc. Castello di Serravalle

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società VALPIZZA SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di Valsamoggia il 25/02/2016.

Visto che il Comune di Valsamoggia non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto della documentazione di impatto acustico sottoscritta in data 17/02/2017 da Ravaldi Fabrizio, in qualità di legale rappresentante della società VALPIZZA SRL, relativamente all'impianto sito a Valsamoggia (BO), via Sbiffia n. 97 Loc. Castello di Serravalle.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc15099/2017

Documento redatto in data 03/11/2017



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale Richiedente VALPIZZA srl (Pratica Suap n. 802/2017) per attività di “produzione di alimenti surgelati in genere” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Sbiffia 97 – Località Castello di Serravalle. Trasmissione di parere.

Vista la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 22285 del 06/05/2017, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Tenuto conto:

- del parere di HERA spa prot. gen. 50609 del 22/05/2017, pervenuto al prot. n. 25492 del 22/05/2017;
- del parere ARPAE-ST SINADOC n. 27297/17 PGBO 22942/2017 del 03/10/2017, pervenuta al prot. n. 50139 del 04/10/2017;
- del parere del Servizio Urbanistica pervenuto al prot. n. 52442 del 17/10/2017;

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **VALPIZZA srl** per le matrici “Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acustica” relativamente alla **attività di “produzione di alimenti surgelati in genere”** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Sbiffia 97 – Località Castello di Serravalle;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica con prot. n. 52442 del 17/10/2017 e si comunica che limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Sbiffia Loc. Castello di Serravalle distinto catastalmente al Foglio 23 Mappali 707 - 575 - 591 sezione Castello di Serravalle M320D è insediato all'interno del sistema insediativo specializzato ambiti specializzati per



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

attività produttive di rilievo sovracomunale – **sub-ambiti in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati) APS.e** (Art. 4.4.3 RUE - Norme). L'area si trova all'interno di territorio urbanizzato TU (art. 6.1 PSC Norme).

Parte del mappale 707 è attraversato dal sistema delle dotazioni territoriali URB.g - Rete ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica o altre forme di energia - Rete MT (aerea).

Le aree ricadono nelle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano - terrazzi alluvionali e nel rispetto per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso per osservatori astronomici (15 Km).

b) la matrice impatto acustico

si evidenzia che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra nella Classe V "Prevalentemente industriali";

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE, per il caso in questione *"NON si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte."*

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

relativamente agli scarichi fognari in pubblica fognatura, si prende atto di quanto indicato nel sopra citato parere HERA spa prot. gen. 50609 del 22/05/2017, pervenuto al prot. n. 25492 del 22/05/2017;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **VALPIZZA srl** per le matrici *"Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acustica"* relativamente alla **attività di "produzione di alimenti surgelati in genere"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Sbiffia 97 – Località Castello di Serravalle, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con la prescrizione che **i livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali" ed inoltre:

1. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto;

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale”, per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento piazzali (“acque di scarico”), e le acque reflue industriali originate dal processo produttivo;
- le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata, e dovranno rispettare, nei punti di scarico, prima della miscelazione con acque di diversa tipologia, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico, intermedi e terminale, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo. Di tali pozzetti dovrà essere fornita documentazione fotografica completa di ubicazione, pianta e sezione;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e uno strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione della/e valvola/e di intercettazione e del/i sistema/i di misurazione delle acque scaricate, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo, 15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Da ultimo si precisa che il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione apportata o che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di rivalutazione (nuova domanda di autorizzazione o modifica).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*

Spett. comune di Valsamoggia
P.zza Garibaldi, 1
40053 Bazzano (BO)
comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

e p. c. spett. S.A.C. Bologna
sede

OGGETTO: Parere relativo al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447, nell'ambito della procedura di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 – stabilimento ditta VALPIZZA srl - edificio sito in Via Sbiffia n. 97 in localita Castello di Serravalle.

È pervenuta alla scrivente Agenzia la richiesta di rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Nella relazione è stata presa in considerazione anche l'attività del cantiere. A questo proposito si precisa che l'Azienda interessata avrebbe potuto presentare apposita richiesta di autorizzazione in deroga, ai sensi della L.R. n. 15/2001 e della D.G.R. n. 45/2002, istanza che non è pervenuta allo scrivente Ufficio. Il presente parere è reso, come di prassi, sulla base delle attività descritte e delle informazioni contenute nella relazione previsionale di valutazione di impatto acustico nella fase di esercizio, redatta al fine di verificare il rispetto dei limiti di zona e determinare la compatibilità acustica dell'intervento previsto, nell'ambito del procedimento di rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447.

Riguardo alla relazione presentata, sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale, si osserva quanto segue.

Trattasi del progetto di ampliamento di uno stabilimento industriale esistente.

La ditta svolge in orario diurno l'attività di lavorazione e distribuzione di prodotti alimentari da forno surgelati, in particolare pizza. Le celle frigorifere tuttavia saranno in funzione ininterrottamente 24 ore su 24.

Sono state fornite sufficienti informazioni sul territorio intorno all'azienda, individuando tutti i potenziali recettori sensibili, costituiti da alcuni edifici abitativi. Secondo la classificazione acustica del comune di Valsamoggia, alle aree dove si trovano i recettori sensibili è stata assegnata la terza classe acustica.

Nella relazione presentata è riportata la caratterizzazione delle sorgenti sonore, costituite essenzialmente dalle celle frigorifere.

I valori di rumorosità “ante operam” presso il sito attuale sono stati ricavati da rilievi fonometrici significativi dei livelli di pressione sonora in ambiente reale, in periodo diurno e notturno, eseguiti da tecnico abilitato allo scopo di fornire informazioni sul livello del rumore residuo.

Sono state riportate le condizioni di effettuazione delle misure di rumore ai sensi del D.M. 16/03/1998, secondo quanto riportato nell'allegato B (criteri e modalità di esecuzione delle misure).

Per la valutazione d'impatto acustico è stato utilizzato il modello di calcolo previsionale denominato SoundPLAN. Il modello di calcolo è stato tarato con il livello di potenza sonora delle sorgenti misurato in loco. Nel modello di calcolo sono stati inseriti i recettori sensibili così come identificati dall'azienda. Per quanto riguarda il modello di calcolo utilizzato, è stata verificata la sua corretta taratura attraverso un confronto di misure in ambiente reale.

Nella relazione presentata sono riportati i tempi di misura ed i tempi di osservazione relativi alle rilevazioni compiute. Il tecnico competente che ha eseguito lo studio ha effettuato misurazioni strumentali per accertare in via previsionale l'impatto acustico. Il monitoraggio acustico ha riguardato le civili abitazioni esistenti nell'intorno. La rilevazione del rumore ambientale risulta supportata da elaborato grafico descrittivo della collocazione dei punti di misura scelti.

I flussi di traffico veicolare indotto sono stati correttamente stimati.

È stata presentata una mappa del livello di emissione degli impianti di progetto, che riporta i recettori sensibili, dotata di legenda “colorimetrica” per agevolarne la lettura.

Per quanto attiene alla verifica previsionale del criterio differenziale, è stato correttamente stimato il livello ambientale “ante operam” presso il sito, allo scopo di fornire informazioni sul livello del rumore residuo.

Conclusioni.

Sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione, e la documentazione presentata soddisfa quanto richiesto dalla scrivente Agenzia.

I risultati delle rilevazioni acustiche eseguite dimostrano il rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora, per il periodo diurno e notturno, ed anche i limiti del valore differenziale, nei casi per i quali lo stesso è applicabile. Si ritengono pertanto condivisibili le previsioni del tecnico competente, sviluppate con le modalità sopra riassunte e conformemente ai criteri regionali di cui alla delibera 673/2004, che hanno evidenziato nello scenario futuro il rispetto dei limiti di legge, per gli esistenti ricettori.

Gli obiettivi di uno studio di impatto acustico sono la dimostrazione che l'opera oggetto dello stesso sia compatibile sotto il profilo acustico. Preso atto di quanto riportato nella relazione presentata, ritenuto di poter escludere il rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente all'esterno dell'impianto produttivo e l'insorgere di sinergie di pericolo e/o di criticità

nella zona in esame, si evince l'ammissibilità del progetto presentato, risultato conforme alle prescrizioni di legge. Si ritengono pertanto condivisibili le conclusioni del tecnico competente.

Preso atto di quanto riportato nella relazione presentata, si ritiene pertanto di poter escludere il rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente all'esterno dell'impianto produttivo e l'insorgere di sinergie di pericolo e/o di criticità nella zona in esame.

In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto sia conforme, per quanto concerne la componente rumore, alle norme di riferimento (Legge n. 447/95 e seguenti decreti attuativi).

L'Autorità competente può in taluni casi richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5.3 della Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 673/2004, avente per Oggetto "criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 9 maggio 2001, n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico", **NON** si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, preso atto dell'adeguatezza dell'intervento proposto, vista la cit. Delibera di Giunta Regionale n. 673/2004, ritenendo che vi siano le condizioni per l'emissione di un parere tecnico da parte di questo Distretto, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto.

Il presente parere è espresso nell'ambito dell'istruttoria sulla domanda di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla pratica **sinadoc n. 15099/17.**

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

(istruttoria a cura del tecnico M. Mezzetti)

**Il Dirigente
(dott. Vittorio Gandolfi)**

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**

Largo don Dossetti 10

40053 LOCALITA' CREPELLANO

VALSAMOGGIA BO

Originale PEC

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

Impianti Fognario Depurativi

Area Emilia Est

Bologna, 22 maggio 2017

Prot. gen. 50609

ns. rif. Hera spa Data prot.: 08-05-2017 Num. prot.: 0045657

PA&S numero 66/2017

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Valpizza Srl" - Produzione di alimenti surgelati in genere nello stabilimento sito in Via Sbiffia n.97, Località Castello di Serravalle - Comune di Valsamoggia (BO).

*SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro **Pratica n. 802/17**
Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue all'interno di una SCIA edilizia per progetto di ampliamento di fabbricato produttivo.*

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Biagi Vanes in qualità di amministratore unico della Ditta "**VALPIZZA SRL**" con sede legale e stabilimento produttivo esercente l'attività di produzione alimenti surgelati in genere (in particolare pizze surgelate), con presenza di n°50 addetti, in VIA SBIFFIA n. 97, Località Castello di Serravalle - Comune di Valsamoggia (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

verificato dalla documentazione presentata che trattasi di progetto riguardante la realizzazione di un ampliamento a fabbricato produttivo (stoccaggio materie prime e prodotto finito) e minimali opere edilizie interne (alloggio per il custode), nella porzione esistente;

preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;

preso atto che l'acqua prelevata viene utilizzata in parte come materia prima, in parte per pulizie di ambienti e attrezzature, in parte per servizi igienici, docce, spogliatoi;

verificato dalla documentazione presentata che lo scarico terminale, quantificato in 2750 mc/anno, è costituito da acque reflue industriali originate dal processo produttivo; da acque reflue domestiche; dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento coperti e piazzali;

verificato dalla documentazione presentata che lo schema fognario risulta di tipo separato:

- acque nere da servizi igienici e processo produttivo;
- acque meteoriche da dilavamento piazzali;
- acque meteoriche provenienti dalle coperture del fabbricato;

verificato dalla documentazione presentata che le acque reflue industriali originate dal processo produttivo sono raccolte e sottoposte a trattamento depurativo aziendale in impianto biologico costituito da vasche di accumulo/grigliatura/dissabbiatura/disoleatura/ sedimentazione primaria/ ossidazione a biomassa sospesa/ sedimentazione secondaria/ filtrazione, con sistemi di allerta ottici e/o acustici per evidenziare eventuali disfunzioni;

verificato dalla documentazione presentata che le acque meteoriche di dilavamento piazzali sono raccolte e sottoposte a trattamento di dissabbiatura / disoleatura;

considerato che lo stabilimento è in possesso di AUA rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna in data 12/01/2015 – IP/ANNO 60/2015;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e simili) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento piazzali ("acque di scarico"), e le acque reflue industriali originate dal processo produttivo;**
- **le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata, e dovranno rispettare, nei punti di scarico, prima della miscelazione con acque di diversa tipologia, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico, intermedi e terminale, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo. Di tali pozzetti dovrà essere fornita documentazione fotografica completa di ubicazione, pianta e sezione;**

- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e uno strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione della/e valvola/e di intercettazione e del/i sistema/i di misurazione delle acque scaricate, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di depurazione aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.